

TAR Campania-Napoli, Sezione I - Sentenza 24/10/2002 n. 6608
legge 109/94 Articoli 10 - Codici 10.3

L'informativa prefettizia, resa ai sensi degli articoli 4 del D.L.vo 8 agosto 1994, n. 490 e 10 del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, non può essere considerata come meramente volta ad attivare il potere discrezionale di valutazione della stazione appaltante destinataria circa il permanere dell'aggiudicazione, ma determina ineludibilmente la sorte della medesima; ciò in quanto la valutazione e la conseguente decisione circa la sussistenza di condizionamenti mafiosi dell'impresa non può che spettare ex lege in via esclusiva al Prefetto ed è inconfigurabile, secondo canoni di buona amministrazione, un potere discrezionale dell'ente appaltante di valutare autonomamente tali condizionamenti in funzione di contrasto della criminalità organizzata. La difficoltà e la complessità dell'accertamento presupposto dall'art. 10 del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 richiedono un giudizio legato all'attualità della compromissione, non potendo altrimenti ritenersi significativi al riguardo addebiti remoti, quali negatività che marchino in modo indelebile e perenne l'azienda di cui sia titolare l'interessato. In altri termini, l'informativa della Prefettura non può reggersi esclusivamente su rinnovate valutazioni sempre dei medesimi fatti ma, per la sua stessa natura e concetto, deve essere legata all'attualità e quando prende spunto da un riesame di vicende remote, non può che essere corroborata e comprovata, se positiva, da nuovi accertamenti che dimostrino la persistenza del condizionamento (alla stregua del principio nella specie il T.A.R. Campania ha annullato l'informativa prefettizia, resa ai sensi degli articoli 4 del D.L.vo n. 490/1994 e 10 del DPR n. 252/1998, per difetto di motivazione, in quanto emanata in relazione a precedenti penali remoti - risalenti a venti anni prima e non suffragata da nuovi accertamenti che avrebbero consentito di provare in maniera adeguata il giudizio di pericolosità espresso).